

DM 13 maggio 2009

Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

(Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009)

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, dopo le parole «utenze domestiche e non domestiche» sono aggiunte le parole «anche attraverso il gestore del servizio pubblico».

2. Nel titolo dell'articolo 2 la parola «Autorizzazioni» e' sostituita dalla parola «Approvazioni».

3. Il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «1. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'articolo 1 e' eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne da comunicazione alla Regione e alla Provincia».

4. Il comma 7 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «I centri di raccolta di cui all'articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall'Allegato 1, non e' necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

5. Il comma 8 dell'articolo 2 e' soppresso.

6. L'elenco di cui all'allegato 1, paragrafo 4.2., del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e' integrato dalle seguenti tipologie di rifiuto:

toner per stampa esauriti diversi |
da quelli di cui alla voce |
08 03 17* (provenienti da utenze |
domestiche) | (codice CER 08 03 18)

imballaggi in materiali compositi | (codice CER 15 01 05)

imballaggi in materia tessile | (codice CER 15 01 09)

pneumatici fuori uso (solo se |
conferiti da utenze domestiche) | (codice CER 16.01.03)

filtri olio | (codice CER 16 01 07*)



componenti rimossi da |
apparecchiature fuori uso diversi |
da quelli di cui alla voce |
16 02 15* (limitatamente ai toner |
e cartucce di stampa provenienti |
da utenze domestiche) | (codice CER 16 02 16)

gas in contenitori a pressione |
(limitatamente ad estintori ed | (codice CER 16 05 04* codice CER
aerosol ad uso domestico) | 16 05 05)

miscugli o scorie di cemento, |
mattoni, mattonelle, ceramiche, |
diverse da quelle di cui alla voce |
17 01 06* (solo da piccoli |
interventi di rimozione eseguiti |
direttamente dal conduttore della |
civile abitazione) | (codice CER 17 01 07)

rifiuti misti dell'attività di |
costruzione e demolizione, diversi |
da quelli di cui alle voci |
17 09 01*, 17 09 02* e |
17 09 03*(solo da piccoli |
interventi di rimozione eseguiti |
direttamente dal conduttore della |
civile abitazione) | (codice CER 17 09 04)

batterie ed accumulatori diversi |
da quelli di cui alla voce |
20 01 33* | (codice CER 20 01 34)

rifiuti prodotti dalla pulizia di |
camini (solo se provenienti da |
utenze domestiche) | (codice CER 20 01 41)

terra e roccia | (codice CER 20 02 02)

altri rifiuti non biodegradabili | (codice CER 20 02 03)
7. Nell'Allegato 1, punto 4.2., la voce n. 25 e' sostituita dalla
seguinte:

«batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602*
160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)

8. Il punto 6.5 dell'Allegato 1 e' sostituito dal seguente: «Devono
essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in
ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in
uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci
volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura,
attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di

uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di cui agli allegati Ia e Ib».

9. Dopo il punto 6.5 dell'Allegato 1 aggiungere i punti seguenti:

«6.6. I dati relativi ai rifiuti in ingresso ed in uscita dal centro di raccolta devono essere trasmessi, su richiesta, agli enti di programmazione e di controllo.

6.7. Il gestore dell'impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro di raccolta comunica al centro di raccolta conferente la successiva destinazione delle singole frazioni merceologiche del rifiuto o delle materie prime seconde».

10. Al punto 7.1 dell'Allegato 1 sostituire le parole «due mesi» con le parole «tre mesi».

11. L'Allegato Ia del decreto ministeriale 8 aprile 2008 e' sostituito dall'Allegato Ia del presente decreto.